

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 novembre 2017, ha adottato la seguente decisione:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

La C.S.A., rimette il giudizio al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – in relazione alla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

**2. RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 5.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 183 del 07.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Kick Off C5 Femminile di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL' EMPOLI FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARADONNA MATTEO SEGUITO GARA JUVENTUS/EMPOLI DEL 5.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48/SGS del 7.11.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società Empoli FBC di Empoli (Firenze) e riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINIELLO ANTONIO SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 di Cava dè Tirreni (SA), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO DELL'U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SBAFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA FERALPISALÒ/ALBINOLEFFE DEL 19.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.89/DIV del 21.11.2017)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Albinoleffe di Bergamo e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOS SANTOS ALVES LUCAS MATHEUS SEGUITO GARA DI CALCIO A 5-SERIE A2 B&A SPORT CALCIO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 18.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 235 del 20.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società B&B Sport Calcio a 5 di Orte (Viterbo), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIOP OUSMANE SEGUITO GARA POTENZA /GRAVINA DEL 19.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELL'U.S.D. LAVAGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BASSO SIMONE SEGUITO GARA LIGORNA/LAVAGNESE DEL 22.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 23.11.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese di Lavagna (Genova), ai sensi dell'art. 33, comma 6 C.G.S..

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 30 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio